



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 30 del Registro

Del 10-3-2014

OGGETTO: Ricorso in riassunzione Piscopo Elisa + 3 c/Comune di Palma di Montechiaro. Costituzione in giudizio. Nomina legale.

ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- AUGUGLIARO DARIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- SALERNO VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa C. BIGLIA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta D.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali;

Premette che:

Con atto di citazione inoltrato avanti il Tribunale civile di Agrigento, la sig.ra Piscopo Elisa, nella qualità di procuratrice della sig.ra Caruselli Carolina, aveva citato in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro al fine di ottenere il pagamento della somma di € 95.875,00 quale risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, a seguito dell'espropriazione di un appezzamento di terreno sito in c.da Celona di proprietà della ricorrente;

Che il giudizio si è concluso con sentenza n.3/2008 con la quale il Tribunale di Agrigento ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea in quanto, conformemente al consolidato orientamento della corte di Cassazione che afferma che la morte di parte attrice, nel caso la sig.ra Caruselli Carolina, intervenuta prima della notificazione dell'atto introduttivo o del deposito del ricorso, comporta la nullità dell'intero giudizio;

Visto l'ulteriore atto di citazione del 22/2/2010 inoltrato avanti il Tribunale di Agrigento, con il quale i sig.ri Piscopo Elisa, Piscopo Carmelo, Piscopo Matilde e Piscopo Maria Grazia, n.q. di eredi di Caruselli Carolina, citano in giudizio il Comune di Palma affinché venga dichiarato che la porzione di terreno di mq. 4520 di proprietà degli odierni attori, è stata illegittimamente espropriata, poiché il decreto di esproprio definitivo non è stato emanato nel termine di tre anni espressamente previsto dal D.A. n.4680 del 31.12.1998 e, conseguentemente, condannare l'ente al pagamento di € 50.000,00 quale risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione;

Che il giudizio predetto si è concluso con sentenza n.1062/2013 emessa dal tribunale di Agrigento in data 27/11/2013 con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, fissando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa avanti a detto giudice;

Dato atto che il Comune si è costituito in entrambi i giudizi a ministero dell'Avv. Caludio Calafiore del Foro di Palermo;

Visto il ricorso in riassunzione proposto avanti il TAR Palermo dai sig.ri Piscopo Elisa + 3 contro il Comune di Palma di Montechiaro assunto al protocollo generale al n.6021/2013, per la riassunzione del giudizio a seguito della citata sentenza n.1062/2013 emessa dal tribunale civile di Agrigento in data 27/11/2013;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto infra riportato, che l'amministrazione comunale si costituisca nel predetto giudizio al fine di tutelare gli interessi del Comune conferendo incarico, per ragioni di continuità ed economicità, all'Avv. Claudio Calafiore.

PROPONE


Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel predetto giudizio conferendo incarico, per ragioni di continuità, economicità ed opportunità all'Avv. Claudio Calafiore del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con obbligo di praticare i minimi tariffari.

Di impegnare la somma di Euro 1.000,00 al cap.860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi". IMP. 74435 dando atto che la somma rientra nei limiti dei dodicesimi ai sensi dell' art.163 comma 3 D.Lvo 267/2000;

Di dare atto ancora, che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che, pertanto, prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Il Proponente
D.ssa M. G. Marino



PROT. N. 0006021
del 03/03/2014



Affari Legali
Vte
Espresso
9

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Per i sigg.ri **PISCOPO Elisa** nata a Palma di Montechiaro il 17.2.1947 c.f. PSC LSE 47B57 G282L e res.te in Agrigento in Via Plebis Rea n.66, **PISCOPO Carmelo** nato a Palma di Montechiaro in data 3.3.1959 c.f.PSC CML 59C03 G282L e res.te in Agrigento in Via Cicerone n.20, **PISCOPO Matilde** nata a Palma di Montechiaro l'11.12.1951 e con residenza anagrafica in Agrigento in Via delle Magnolie n.1, c.f.PSC MLD 51T51 G282Y e **PISCOPO Maria Grazia** nata a Palma di Montechiaro il 5.10.1949 e res.te in Agrigento c.f.PSC MGR 49R45 G282H, n.q.di eredi di Caruselli Carolina nata a Canicattì il 20.11.1919 e deceduta ad Agrigento il 26.9.2007, rappresentati e difesi tutti dagli avv.ti Giuseppe Peritore (c.f.PRT GPP 59H08 E 573 R pec: avv.peritore@avvocatiagrigento.it) ed Elena Cardinale (FAX 091 6252351 c.f. CRDLNE80R67B780L e pec elenacardinale@pec.it) ed elettivamente dom.ti presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo nella Via Giovanni Bonanno 67- ricorrenti-

CONTRO

IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del suo Sindaco pro-tempore elettivamente dom.to presso la Casa Comunale

Per la riassunzione del giudizio a seguito della sentenza n.1062/13 emessa dal Tribunale Civile di Agrigento in data 27 Novembre 2013 e depositata in pari data, nel giudizio portante l' RG n.438/2010 promosso dai sigg.ri PISCOPO Elisa, PISCOPO Carmelo, PISCOPO Matilde e PISCOPO Maria Grazia contro il Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo Sindaco pro-tempore,

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo
7.75 **NORMALE** 19/02/14
3.76 **002695/A02** 03 34
17.10 PISCOPO EL AVV. CARDINA
0.38 **COMUNE DI PALMA DI MONTE**
Totale **28.99**

IN FATTO

- 1 - La sig.ra Caruselli Carolina, dante causa degli odierni attori, con sentenza n. 502 del 06.03.1969 emessa dal Pretore di Palma di Montechiaro dr. Gaspare Lipari, veniva dichiarata proprietaria per usucapione di un fondo rustico, in contrada Celona di Palma di Montechiaro diviso in due spezzoni, annotato in catasto all'art. 807, foglio 29 particelle n. 236,237,238 e foglio 49 particella n. 29.
- 2 - Con decreto n. 484/DRU del 08.10.1998 l' Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente approvava il progetto per la costruzione di un Mercato alla produzione, adottato dal Comune di Palma di Montechiaro con delibera C.C n. 8 del 02.02.98, in variante allo strumento urbanistico generale e, con ordinanza dirigenziale n. 8 del 21.06.1999 veniva disposta l' occupazione degli immobili occorrenti per la realizzazione del Mercato alla produzione.
- 3 - Successivamente, con determina dirigenziale n. 359 del 25.08.2000 veniva approvata una perizia di variante e suppletiva nella quale si prevedeva la realizzazione della stradella adiacente al mercato e con determina dirigenziale n. 159 E del 28.06.2001 veniva disposta l' occupazione dei terreni necessari alla realizzazione dell' opera.
- 4 - Per quanto concerne la posizione della sig.ra Caruselli veniva ordinata l' occupazione di 4520 mq di terreno, facenti parte della particella 29 del foglio di mappa 49, senza determinazione di alcun valore.
- 5 - Inoltre, il procedimento di esproprio per la costruzione del Mercato alla produzione e della stradella di accesso doveva essere iniziato entro mesi 12 dalla data di notifica del decreto n. 4680 del 31.12. 1998 dell' Agricoltura e delle Foreste e portato a termine entro tre anni dalla data di inizio ovvero i lavori dovevano iniziare entro il 31.12.1999 e terminare entro il 31.12. 2002, quest' ultima, data entro cui doveva essere

emanato il relativo decreto di esproprio definitivo, cui consegue la *traslatio* della proprietà alla mano pubblica.

6 - Invero, le summenzionate opere sono state realizzate, con conseguente irreversibile trasformazione dei fondi, tuttavia, all' esproprio definitivo, degli immobili e dei terreni occorsi, si procedeva con determina n. 173 del 18.10.2006, notificata in data 25.01.2007, quindi, ben oltre il termine di tre anni entro cui, invece, la procedura ablatoria, doveva essere completata.

Da ciò, ne deriva che, in caso di mancata emanazione del decreto di esproprio nel termine dell' occupazione temporanea legittima, sussiste la responsabilità dell'ente espropriante in ordine al risarcimento dei danni da accessione invertita. Infatti, secondo un costante orientamento giurisprudenziale: “ Si verifica il fenomeno della cosiddetta accessione invertita, e conseguentemente sorge il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno, nel momento in cui scaduto il termine di occupazione legittima si sia verificata l' irreversibile trasformazione del bene, ovvero questo abbia perduto la sua connotazione originaria e sia ormai definitivamente inserito nel contesto dell' opera pubblica...” (Cass. Civ. sez. I 28.06.02 n. 9507).

Nel caso in esame, l' opera pubblica è venuta a delinearsi nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripristinabilità dello *status quo ante* dei beni.

Pertanto, fondata e plausibile è la domanda di risarcimento del danno, avanzata dalle odierni ricorrenti, derivante da illegittima occupazione e irreversibile trasformazione di terreno utilizzato per finalità di opera pubblica, attenendo a comportamento fattuale posto in essere in carenza (nel caso sopravvenuta) di potere (nella specie, per illegittima protrazione dell' occupazione del suolo irreversibilmente asservito a opera pubblica, senza previa adozione del decreto di esproprio entro i termini di scadenza della procedura ablatoria) e non anche a esercizio di pubblica potestà, a nulla rilevando

al riguardo la circostanza che il decreto di esproprio venga tardivamente adottato, giacché proprio in ragione di detta tardività l' esistenza e la validità del decreto non assumono rilievo, atteso che l' illecita distruzione del bene originario risulta verificatasi già prima della (e indipendentemente dalla) emanazione del provvedimento ablatorio, il quale incide pertanto sul " diverso" bene risultante dall' irreversibile trasformazione di quello inizialmente occupato, ormai dall' occupante acquisito in proprietà in virtù dell' operare della regola dell' accessione c.d. invertita. (Cass. S.U. 22 novembre 2004 n. 21944)

7 - Ciò nonostante, con raccomandata a.r n.12904308455-5 del 06.12.06, si diffidava il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno per l' occupazione del terreno espropriato ed irreversibilmente trasformato, senza tuttavia sortire effetto alcuno.

8. Con atto di citazione notificato in data 17.2.2010 al Comune di Palma di Montechiaro, i ricorrenti chiedevano di dichiarare e ritenere che la porzione di terreno di mq 4520 di proprietà dell'odierna attrice è stata illegittimamente espropriata, giacché il decreto di esproprio definitivo non è stato emanato nel termine di tre anni espressamente previsto dal Decreto A. n. 4680 del 31.12.1998 e conseguentemente, condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco p.t., al pagamento di € 50.000,00, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata dalla disponenda Ctu., quale risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione , ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; Con vittoria di spese del presente giudizio.

9. Si costituiva in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro il quale eccepiva la prescrizione e l' incompetenza del Giudice adito. essendo competente il TAR di Palermo.

10. Nel corso del giudizio venivano espletate n.2 ctu, la prima dichiarata non idonea e la seconda con l'arch.Mario Santangelo del 30.6.2012 e depositata in Cancelleria il 5.7.2012, con la quale veniva accertato il valore del bene nella misura di euro 35.700,00.

11. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.1062/13 resa in data 27.11.2013 e depositata in pari data, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, fissando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa avanti a detto giudice e compensando per intero le spese di lite

Tutto ciò premesso e ritenuto e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, i ricorrenti intendono riassumere il giudizio promosso avanti al Tribunale di Agrigento portante il n.435/10 Rg definito con sentenza n.1062/13 resa dal Tribunale di Agrigento in data 27.11.2013 e conseguentemente e chiedono che

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PALERMO, voglia provvedere

all'annullamento

di tutti gli atti relativi alle determina dirigenziale n. 359 del 25.08.2000, dell'ordinanza dirigenziale n.168 del 9.10.2006, dell'ordinanza n.173 del 18.10.2006 tutte del Comune di Palma di Montechiaro a firma dei Dirigenti e di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello gravato, ancorchè non conosciuto;

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno già quantificato nella precedente Ctù in euro 35.700,00, ovvero in altra consulenza qualora l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo dovesse ammetterla ex novo;

e per la conseguente condanna

del Comune di Palma di Montechiaro, in persona del suo Sindaco pro-tempore al pagamento di una somma a titolo di indennità ex art. 46 del D.P.R. 327/01;

nonché, ancora, per l'ulteriore condanna al risarcimento dei danni del Comune di Palma di Montechiaro, ex art. 2043 c.c., maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo, nella misura indicata in ricorso o a seguito nomina del C.T.U. – ai fini dell'esatta quantificazione delle somme dovute- per occupazione illegittima, ed irreversibile trasformazione di ulteriore suolo relativo all'immobile di proprietà dei ricorrenti.

Deposita fascicolo del giudizio espletato avanti al Tribunale di Agrigento, CTU e sentenza resa dal Tribunale di Agrigento n.1062/13 in data 27.11.2013

Palermo, li 22.1.2014

Avv. Elena Cardinale

Avv. Giuseppe Peritore



Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 35.700,00



PROCURA ALLE LITI

i sigg.ri PISCOPO Elisa nata a Palma di Montechiaro il 17.2.1947 c.f.PSC LSE 47B57 G282L e res.te in Agrigento in Via Plebis Rea n.66, PISCOPO Carmelo nato a Palma di Montechiaro in data 3.3.1959 c.f.PSC CML 59C03 G282L e res.te in Agrigento in Via Cicerone n.20, PISCOPO Matilde nata a Palma di Montechiaro l'11.12.1951 e con residenza anagrafica in Isola delle Femmine c.f.PSC MLD 51T51 G282Y e PISCOPO Maria Grazia nata a Palma di Montechiaro il 5.10.1949 e res.te in Agrigento in Via Eraclea Minoa 6/B c.f.PSC MGR 49R45 G282H, n.q.di eredi di Caruselli Carolina nata a Canicatti il 20.11.1919 e deceduta ad Agrigento il 26.9.2007 delegano a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, gli Avv. Giuseppe Peritore (C.F.: GPP59H08E573R) nato a Licata l'8 Giugno 1959 e con Studio in Licata in Via Salato n.1 ed Elena Cardinale (C.F.CRD LNE 80R67B780L) e con studio in Palermo in Via Bonanno e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima conferendogli tutte le facoltà necessarie, perché possano compiere tutto quanto occorra per il buon esito dell'incarico, ivi compresa la nomina di sostituti d'udienza e consulenti di parte, la chiamata in garanzia di terzi, l' integrazione del contraddittorio, nonché infine l'elezione di domicilio ai fini processuali, con promessa di rato e valido fino alla definizione. Agli stessi è stata inoltre rilasciata dichiarazione ai sensi della legge n. 675/1996 e del D.LGS. N. 196/2003, nonché delle successive

Giuseppe Peritore
Maria Grazia Peritore
Elena Cardinale

1


modifiche ed integrazioni.

Agrigento, li

Mich. M. Quaresima
Eunice Pinop
Maria Grazia Pinop
Elise Pinop

Vere ed autentiche le firme precedenti
ovv. Opuzza Penitente

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno del mese di in Palermo

Richiesto dagli avv.ti Elena Cardinale e Giuseppe Peritore, ut supra, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico notifiche della Corte di Appello di
Palermo ho notificato e dato copia del suesteso ricorso al **Comune di Palma di
Montechiaro in persona del suo Sindaco pro-tempore, legale rappresentante, in
Via Fiorentino 89** a mezzo del servizio postale con racc con ar

altra copia del suesteso ricorso ho notificato al **Comune di Palma di Montechiaro in
persona del suo Sindaco pro-tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall' avv. Claudio Calafiore e con domicilio eletto in Agrigento presso lo studio
dell'Avv. Girolamo Milioto con studio in Agrigento nella Via Imera 217, mediante
spedizione di plico postale racc con ar**



altra copia del suesteso ricorso ho notificato al **Comune di Palma di Montechiaro** in persona del suo **Sindaco pro-tempore legale rappresentante**, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Claudio Calafiore sito in Palermo nella Via Belgio n. 20, mediante consegna a mani di un addetto allo studio dell

Salvatore Palazzolo, come da
stante le mie precedenti osservazioni

PA 19-02-2014

UFFICIO GIUDIZIARIO
Palma di Montechiaro
Corte di Appello - Palermo
Arctange



Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. R. Zarbo

LA GIUNTA

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Palermo dai sig.ri Piscopo Elisa + 3 c/comune di Palma di Montechiaro per la riassunzione del giudizio a seguito della sentenza n.1062/2013 emessa dal Tribunale civile di Agrigento in data 27/11/2013;

Di conferire incarico all'Avv. CLAUDIO CALAFIORE del Foro di PALERMO;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata così come indicato in proposta;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il 14.3.2014

Defissa il 31.3.2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 14.3.2014, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

P. P. Gigliola

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.3.2014, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami. *non si è verificata*

Dalla residenza comunale, li 10.3.2014.....



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]